

Concessione del Servizio di gestione delle lampade votive del cimitero di Spotorno - Relazione illustrativa delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti per la forma di affidamento prescelta (Relazione commi 2 e 3 art. 14 D.Lgs 23 dicembre 2022 n. 201)

INFORMAZIONI DI SINTESI

Oggetto dell'affidamento	SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA
Ente affidante	COMUNE DI SPOTORNO
Tipo di affidamento	Concessione di Servizio
Modalità di affidamento	Procedura Aperta mediante offerta economicamente più vantaggiosa
Durata del contratto	5 (cinque) ANNI
Specificare se nuovo affidamento o adeguamento di servizio già attivo	<i>La relazione riguarda un nuovo affidamento</i>
Territorio interessato dal servizio affidato o da affidare	Comune di Spotorno

SOGGETTO RESPONSABILE DELLA COMPILAZIONE

Nominativo	Dott.ssa Pamela Ferrandino
Ente di riferimento	COMUNE DI SPOTORNO
Area/servizio	SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA' SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI
Telefono	019 9482900
PEC	protocollo@pec.comune.spotorno.sv.it
Data di redazione	SETTEMBRE 2024

PREMESSA E CONTESTO DI RIFERIMENTO

La disciplina della gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, con particolare riferimento alle modalità di individuazione dei soggetti cui conferire la titolarità del servizio, inizialmente contenuta nell'art 113 del TESTO UNICO degli ENTI LOCALI (TUEL), è stata oggetto di ripetute riforme nel corso degli anni.

L'art 113 del TUEL poteva essere conferita:

- a società di capitali individuate mediante gara pubblica;
- a società miste i cui soci privati siano scelti con procedura di evidenza pubblica;
- a società con capitale interamente pubblico, purché svolgano la parte più importante della loro attività con l'ente pubblico titolare del capitale e quest'ultimo eserciti sullo stesso un controllo analogo alla gestione diretta.

Le disposizioni dell'articolo 113 del TUEL furono poi superate dal decreto legge 112/2008.

L'abrogazione della disciplina di cui all'art. 23 bis del decreto legge n. 112/2008 convertito con modifiche in legge n. 133/2008. L'articolo 23 bis nell'ottica di procedere alla liberalizzazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica aveva stabilito che il conferimento dei servizi pubblici locali di rilevanza economica dovesse avvenire in via ordinaria a favore di :

- imprenditori o di società in qualunque forma costituite, individuate mediante procedure competitive ad evidenza pubblica;
- società a partecipazione mista o privata con selezione del socio mediante procedure competitive ad evidenza pubblica e a condizione che al socio fosse attribuita una partecipazione non inferiore al 40%.

In deroga alla suddette modalità l'art. 23 bis prevedeva, per situazioni eccezionali che non avrebbero permesso un efficace e utile ricorso al mercato, che l'affidamento potesse avvenire a favore di società a capitale interamente pubblico, partecipate degli enti locali, aventi i requisiti previsti dall'ordinamento europeo per l'affidamento in house. In tale prospettiva, va rilevato che, in base a quanto unanimemente sostenuto dalla giurisprudenza amministrativa - tesi, questa, condivisa anche da questo Comune - il servizio della gestione delle lampade votive delle aree cimiteriali da parte del privato costituisce oggetto di concessione di servizio pubblico locale a rilevanza economica perché richiede che il concessionario impegni capitali, mezzi, personale da destinare ad un'attività economicamente rilevante, in quanto suscettibile, almeno potenzialmente, di generare un utile di gestione e, quindi, di riflettersi sull'assetto concorrenziale del mercato di settore (Vedi anche cfr. Consiglio di Stato sentenza n.1893/2006; Consiglio di Stato sentenza n. 1600/2008 ; Consiglio di Stato sentenza n. 5409 del 2012; TAR Lombardia, Milano, sez. I, 09/01/2007, n. 4; TAR Lombardia, Milano, sezione I, 11/02/2011, n. 450; T.A.R. Lombardia, Milano, 31/05/2012 n. 1499).

Inoltre Il Consiglio di Stato nella pronuncia 435/2013 ha respinto il ricorso presentato da una società avverso l'atto del comune di indire una nuova gara per l'affidamento della gestione del servizio di lampade votive. Il Consiglio di Stato chiarisce altresì che le attività afferenti al servizio di lampade votive oggi costituiscono secondo il legislatore un servizio a rilevanza economica ma sottratto dai servizi a domanda individuale.

La previsione introdotta dal comma 26 dell'articolo 34 del decreto-legge n. 179/2012, c.d. decreto sviluppo II, come convertito con modificazioni dalla legge n. 221/2012, che eliminò il servizio di illuminazione votiva dal novero dei servizi pubblici locali a domanda individuale di cui al d.m. 31/ 12/ 1983, non muta la natura e la qualificazione generale dell'illuminazione votiva che resta sempre all'interno del "genus" servizio pubblico locale avente rilevanza economica, ma semplicemente ne precisa le modalità di affidamento secondo lo schema di servizio.

Tutto questo fino a che, dopo la legge sul mercato e la concorrenza del 5 agosto 2022, il Governo delegato ha avviato i lavori per il nuovo testo sui servizi pubblici locali. Il 23 dicembre

2022 è stato pubblicato il D.Lgs. n. 201, entrato in vigore il 9 gennaio 2023, avente ad oggetto: "Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica".

Il testo sembra riprendere diverse norme presenti nello schema del vecchio testo unico sui servizi pubblici, proposto nel 2016, ma mai entrato in vigore.

Il D.Lgs. n. 201/2022 presenta, poi, spunti di novità e di conferma della disciplina già vigente in materia di affidamenti di pubblici servizi, potendosi ravvisare una sovrapposizione con il passato quanto alla disciplina generale dei principi, definizioni, presupposti dei servizi pubblici e un'innovazione (o meglio una cristallizzazione di prassi e orientamenti giurisprudenziali) in quella dell'affidamento, regolazione, competenza.

Elemento cardine dell'intero testo è il rispetto dell'equilibrio economico finanziario della gestione, della sostenibilità della stessa, del costante e periodico monitoraggio dell'andamento e dei risultati della gestione. Altresì, rilevante è la richiesta espressa, sia alle amministrazioni affidanti sia ai potenziali gestori, della redazione di tutta una serie di atti, come relazioni preventive, piani economico finanziari asseverati e prospetto degli investimenti e dei costi.

Il titolo III, Capo 2, comprende 7 articoli (dal 14 al 20) che corrispondono al nucleo centrale del decreto, almeno per quanto riguarda la tematica dell'affidamento del servizio pubblico locale.

Nello specifico, l'art. 14 prevede che l'ente locale provveda all'affidamento del servizio tramite 3 modalità:

- procedura ad evidenza pubblica,
- gara a doppio oggetto per istituire una società mista,
- società in house, aziende speciali (per servizi diversi da quelli a rete) di cui all'art. 114 d.lgs. n. 267/2000.

Nell'attività di affidamento del servizio, gli enti locali devono tenere conto delle caratteristiche tecniche ed economiche del servizio da affidare, inclusi i profili relativi alla qualità del servizio e agli investimenti infrastrutturali, della situazione delle finanze pubbliche, dei costi per l'ente locale e per gli utenti, dei risultati prevedibilmente attesi in relazione alle diverse alternative, anche con riferimento a esperienze paragonabili, nonché dei risultati della eventuale gestione precedente del medesimo servizio sotto il profilo degli effetti sulla finanza pubblica, della qualità del servizio offerto, dei costi per l'ente locale e per gli utenti e degli investimenti effettuati. Nella valutazione di cui al presente comma, l'ente locale e gli altri enti competenti tengono altresì conto dei dati e delle informazioni che emergono dalle verifiche periodiche di cui all'articolo 30 del D.Lgs. n. 201/2022.

Degli esiti delle attività suddette, l'ente locale dà conto in apposite relazioni prima dell'affidamento, con particolare riferimento alla sussistenza dei requisiti previsti dall'UE per la forma di affidamento prescelta. Alla relazione deve essere allegato un piano economico finanziario, acquisito all'esito della procedura, che contenga la proiezione dei costi, dei ricavi, e degli investimenti e finanziamenti necessari e attesi durante la gestione. Per gli affidamenti di durata non superiore a 5 anni, considerato che tali gestioni di durata limitata non richiedono, in generale, un particolare sforzo d'investimento, non risulta necessaria l'elaborazione del piano suddetto; comunque nel caso si provveda alla redazione del Pef, non vi è obbligo di procedere ad un suo aggiornamento su base triennale (Decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy del 31/8/2023).

La norma precisa che è vietata la differenziazione nel trattamento dei gestori di pubblico servizio in ordine al regime tributario. La presente relazione risponde ai commi 2 e 3 dell'art. 14 che si riportano interamente:

2. Ai fini della scelta della modalità di gestione del servizio e della definizione del rapporto contrattuale, l'ente locale e gli altri enti competenti tengono conto delle caratteristiche tecniche ed economiche del servizio da prestare, inclusi i profili relativi alla qualità del servizio e agli investimenti infrastrutturali, della situazione delle finanze pubbliche, dei costi per l'ente locale e per gli utenti, dei risultati prevedibilmente attesi in relazione alle diverse alternative, anche con riferimento a esperienze paragonabili, nonché dei risultati della eventuale gestione

precedente del medesimo servizio sotto il profilo degli effetti sulla finanza pubblica, della qualità del servizio offerto, dei costi per l'ente locale e per gli utenti e degli investimenti effettuati. Nella valutazione di cui al presente comma, l'ente locale e gli altri enti competenti tengono altresì conto dei dati e delle informazioni che emergono dalle verifiche periodiche di cui all'articolo 30.

3. Degli esiti della valutazione di cui al comma 2 si dà conto, prima dell'avvio della procedura di affidamento del servizio, in un'apposita relazione nella quale sono evidenziate altresì le ragioni e la sussistenza dei requisiti previsti dal diritto dell'Unione europea per la forma di affidamento prescelta, nonché illustrati gli obblighi di servizio pubblico e le eventuali compensazioni economiche, inclusi i relativi criteri di calcolo, anche al fine di evitare sovra- compensazioni.

Il Comune ha pertanto dato mandato ai competenti uffici comunali di rimettere al Sindaco la relazione per la verifica dei requisiti tecnico-giuridici per il ricorso al mercato con procedura di gara.

La presente relazione è stata elaborata relativamente alla gestione del servizio di gestione delle lampade votive del cimitero del Comune di Spotorno, che assume il ruolo di ente affidante, e persegue l'obiettivo di dimostrare che l'affidamento a imprenditori o a società scelti mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 50 c. 4 del D.Lgs. n. 36/2023 aggiudicata secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 108 del citato Decreto Legislativo, assicura il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, la economicità della gestione. Inoltre, essa deve garantire adeguata informazione alla collettività.

La presente relazione è finalizzata a :

1. rendere note le motivazioni che portano all'affidamento della gestione del servizio delle lampade votive
2. evidenziare come tale affidamento rispetti la specifica disciplina stabilita dal legislatore per la tipologia di servizio.

QUADRO DI CONTESTO

Il numero complessivo delle lampade votive nel civico cimitero alla data odierna è di circa 972 punti

L'affidamento del servizio in esclusiva dell'esecuzione degli impianti e della gestione del servizio di illuminazione votiva presso i cimiteri comunali è attualmente affidato alla ditta SEMPERLUX , con scadenza contrattuale prevista per il 31.12.2024.

Il costo per utente è pari ad euro 13,11 come disposto con deliberazione di Giunta Comunale nr. 102 del 25.09.2024

SEZIONE A

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

La presente relazione è finalizzata ad un confronto sui sistemi di affidamento della gestione dei servizi di gestione delle lampade votive dei cimiteri comunali dal quale discende la scelta fatta nel progetto che prevede che tale gestione venga affidata mediante gara ad evidenza pubblica.

La natura del servizio di gestione delle lampade votive

Per la "gestione del servizio delle lampade votive" è del tutto consolidato l'orientamento che considera il servizio in questione in termini di servizio pubblico locale e, nello specifico, quale servizio a rilevanza economica, tenuto conto della struttura dello stesso, delle concrete modalità del suo espletamento, dei suoi specifici connotati economico-organizzativi e, soprattutto, della disciplina normativa a esso applicabile.

La sentenza n. 199/2012 della Corte Costituzionale stabilisce l'applicazione nell'ordinamento italiano della normativa comunitaria sulle regole concorrenziali minime per le gare ad evidenza pubblica che

affidano la gestione di servizi pubblici di rilevanza economica.

Secondo la normativa comunitaria gli enti locali possono procedere ad affidare la gestione dei servizi pubblici locali, incluso il servizio di gestione delle lampade votive attraverso:

- 1) esternalizzazione a terzi mediante procedure ad evidenza pubblica secondo le disposizioni in materia di appalti e concessioni di servizi;
- 2) società mista pubblico-privata, la cui selezione del socio privato avvenga mediante gara a doppio oggetto;
- 3) gestione cosiddetta "in house", purché sussistano i requisiti previsti dall'ordinamento comunitario e vi sia il rispetto dei vincoli normativi vigenti.

Fermo restando quanto sopra, l'affidamento in house costituisce un'eccezione all'affidamento mediante procedura ad evidenza pubblica. Procedura, quest'ultima, imposta alla P.A. al fine di rispettare i principi di trasparenza e di imparzialità derivanti da una ampia serie di disposizioni normative. Si richiama, a tal fine, la Sentenza del Consiglio di Stato N.02291/2015 del 26 marzo 2015.

Il soggetto che affida il servizio deve pubblicare sul proprio sito una relazione che motivi la scelta che dimostri la sussistenza dei requisiti dettati dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta.

La relazione deve contenere gli obblighi di servizio pubblico e, se previste, le compensazioni economiche.

Da tali previsioni nasce la presente relazione che è quindi finalizzata ad un confronto sui sistemi di affidamento della gestione del servizio di igiene urbana dal quale discende la scelta fatta dall'amministrazione del Comune che prevede che tale gestione venga affidata mediante gara ad evidenza pubblica.

SEZIONE B

CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO E OBBLIGHI DI SERVIZIO PUBBLICO E UNIVERSALE

Stante il riferimento contenuto nell'art. 34, comma 20, L. 221/2012, agli "*obblighi di servizio pubblico e universale*", si rende necessario individuare il significato di tali termini ed i correlati obblighi ivi sottesi.

Il servizio pubblico può essere definito come un'attività di interesse generale assunta dal soggetto pubblico (titolare del servizio medesimo), che la gestisce direttamente ovvero indirettamente tramite un soggetto privato, mentre il servizio universale può essere definito in considerazione degli effetti perseguiti, volti a garantire un determinato servizio di qualità ad un prezzo accessibile.

In particolare, l'Unione Europea intende il servizio universale come "l'insieme minimo di servizi di qualità specifica cui tutti gli utenti finali hanno accesso a prezzo abbordabile tenuto conto delle specifiche circostanze nazionali, senza distorsioni di concorrenza".

Relativamente alla materia dei servizi pubblici locali, si può concludere che le due testé citate nozioni rappresentano, nella sostanza, le due facce di una stessa medaglia, in quanto laddove si parla di "servizio pubblico" tout court l'attenzione si focalizza verso il soggetto pubblico che deve esplicare (direttamente ovvero indirettamente mediante l'affidamento ad imprese pubbliche, miste o private) l'attività di interesse generale, mentre invece laddove si parla di "servizio universale" l'attenzione si focalizza verso gli utenti finali di tale servizio pubblico e, più precisamente, verso le condizioni di accessibilità, di fruibilità e di qualità del servizio medesimo.

OBBLIGHI DI SERVIZIO PUBBLICO E UNIVERSALE

Con riguardo agli obblighi di servizio pubblico, può affermarsi che la ratio degli stessi va ricercata nella necessità di garantire l'equilibrio tra il mercato e la regolamentazione, tra la concorrenza e l'interesse generale, garantendo che i servizi di interesse economico generale siano prestati in modo ininterrotto (continuità), a favore di tutti gli utenti e su tutto il territorio interessato (universalità), a

tariffe uniformi e a condizioni di qualità simili, indipendentemente dalle circostanze particolari e dal grado di redditività economica di ciascuna singola operazione (parità).

Inoltre, l'ente locale deve intervenire laddove, per garantire un servizio accessibile a tutti, di qualità e ad un prezzo abbordabile, si rendano necessarie adeguate compensazioni economiche (e quindi integrative della tariffa) al fine di rendere appetibile un servizio che, senza tali condizioni, non risulterebbe contendibile per il mercato.

La tutela del decoro dei cimiteri, luogo ove si celebra il culto dei defunti, che l'Amministrazione Comunale deve perseguire, giustifica interventi di regolamentazione da parte dell'ente concedente ed è, quindi, necessario che il gestore del servizio si obblighi, attraverso la stipulazione del contratto di servizio, a garantire determinati standard qualitativi e quantitativi.

Sotto il profilo dell'individuazione dei contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico ed universale è opportuno evidenziare che, atteso il superiore interesse pubblico alla tutela del decoro del cimitero, luogo di culto dei defunti, l'ente locale competente non possa esimersi dall'imporre specifici obblighi di servizio pubblico nel campo della illuminazione delle lampade votive, che è una delle forme attraverso le quali il suddetto culto si esprime.

In particolare, si evidenziano gli obblighi volti a garantire che i relativi servizi siano prestati in modo ininterrotto (continuità), a favore di tutti gli utenti e su tutto il territorio interessato (universalità), a prezzi uniformi ed a condizioni di qualità simili, indipendentemente dalle circostanze particolari e dal grado di redditività economica di ciascuna singola operazione (parità), oltre alla trasparenza ed al carattere economicamente accessibile del servizio.

L'Ente deve garantire la continuità del servizio alla cittadinanza. I servizi in esame sono da considerarsi ad ogni effetto servizi pubblici la cui erogazione deve avere carattere di regolarità, continuità e completezza.

Nel caso specifico gli obblighi che scaturiscono in capo al gestore, possono così essere riassunti in linea generale:

- mantenere gli impianti di illuminazione votiva (piccoli lavori di riparazione e sostituzione delle lampade guaste o deteriorate) per tutta la durata prevista;
- assicurare il servizio di fornitura di energia elettrica relativo alle utenze di illuminazione votiva, contenendo l'inquinamento luminoso entro limiti compatibili con la sacralità dei luoghi.

SEZIONE C

MODALITÀ DI AFFIDAMENTO PRESCELTA

L'Ente deve garantire la continuità del servizio alla cittadinanza.

L'ente, con l'attuale organizzazione e personale in servizio, non è in grado di garantire tali prestazioni in amministrazione diretta e pertanto deve avvalersi di ditta esterna che subentri al Comune in tutti i diritti ed obblighi inerenti la gestione dei servizi di cui trattasi, e che provveda a tutte le spese occorrenti relative alle prestazioni, alle forniture, alle provviste, alle strutture, alle strumentazioni, ecc..

I servizi di cui al presente provvedimento sono da considerarsi ad ogni effetto servizi pubblici la cui erogazione deve avere carattere di regolarità, continuità e completezza.

La necessità di un nuovo affidamento del servizio di illuminazione votiva, da operare conformemente ai principi desumibili dall'ordinamento comunitario deriva dalla circostanza che la gestione del servizio scadrà il 31.12.2024. Il nuovo affidamento del servizio in questione deve essere operato, previa scelta della forma di organizzazione dello stesso, nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa di settore.

L'ente, con l'attuale organizzazione e personale in servizio, non è in grado di garantire tali prestazioni in

amministrazione diretta e pertanto deve avvalersi di una ditta esterna per tutti i diritti ed obblighi inerenti la gestione dei servizi di cui trattasi, e che provveda a tutte le spese occorrenti relative alle prestazioni, alle forniture, alle provviste, alle strutture, alle strumentazioni, ecc.

Si dovrà provvedere all'affidamento all'esterno dei servizi prevedendo specifici standard di qualità da osservare da parte della ditta appaltatrice.

Per le ragioni succitate si ritiene vantaggioso per il Comune procedere all'esternalizzazione a terzi del servizio mediante l'affidamento del servizio nel rispetto della disciplina europea contenente i principi di libera concorrenza, trasparenza, proporzionalità nonché di pubblicità al fine di promuovere una effettiva concorrenza fra i possibili operatori del mercato.

SEZIONE D

MOTIVAZIONE ECONOMICO – FINANZIARIA DELLA SCELTA

L'analisi economico-finanziaria, che si è tenuta come riferimento della scelta del modello gestionale del servizio, ha evidenziato la sostenibilità del modello del servizio mediante l'offerta economicamente più vantaggiosa relativamente ad un appalto di durata di 5 anni.

La prestazione delle operazioni cimiteriali a domanda individuale relative alla gestione della illuminazione votiva, consiste senza costi per il Comune in:

- realizzazione rete elettrica di illuminazione (relativa a qualsiasi tipo di nuove sepolture, inumazioni, tumulazioni, tombe di famiglia, cellette ecc);
- servizio di installazione, manutenzione ordinaria e straordinaria, estensione dei conduttori per l'illuminazione di viali, colombari, tombe di famiglia, loculi e cellette;
- fornitura del servizio da parte del Gestore in ordine all'installazione, alla manodopera per il ricambio delle lampade votive;
- costituzione o voltura a proprio nome delle utenze della energia elettrica votiva;
- accensione di polizza assicurativa di adeguato importo per la responsabilità civile derivante da danni cagionati a persone o cose all'interno dei cimiteri per effetto degli impianti oggetto del presente affidamento;
- aggiornamento completo iniziale e nel proseguo, annuo, delle utenze, da consegnare in copia completa su supporto informatico al competente ufficio comunale entro il mese di dicembre di ogni anno;
- rilievo generale degli impianti, rilievo su formato compatibile con gli strumenti informatici comunali e suo aggiornamento in adeguata planimetria;
- riscossione diretta delle tariffe a carico degli utenti anche con servizi di sportello all'utenza in locali dell'azienda, con attivazione modalità di pagamento telematiche e bancarie;
- provvedere ed accertarsi, senza alcun costo aggiuntivo, che gli impianti siano realizzati in conformità alla normativa vigente, adeguando gli stessi qualora non conformi;
- provvedere, senza alcun costo aggiuntivo, ad applicare tutti gli adempimenti previsti dalla normativa in materia di tutela della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D.lgs. 81/2008;
- designazione di un responsabile del servizio referente del Comune e dell'utenza.

I costi annui di gestione dell'intero servizio desunto da indagini di settore per le dimensioni del cimitero comunale sono pari a presunti 3.080,00 euro come desunto dai seguenti dati:

COSTI PRODUZIONE E GESTIONE SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI

COSTO ENERGIA ELETTRICA	€ 1.560,00
COSTI MANUTENZIONE (sostituzione lampade, manutenzione ordinaria e straordinaria impianti elettrici e cancello automatico e costo personale specializzato)	€ 1.360,00
COSTI AMMINISTRATIVI (gestione contabilità, database utenze, inserimento pratiche nuove..)	€ 160,00
TOTALE	€ 3.080,00 oltre IVA

Il valore presunto della concessione di che trattasi viene stimato tenuto conto delle ultime tariffe approvate dalla Giunta Comunale pari alla tariffa minima di € 13,11 ed al costo per l'attivazione dell'allaccio pari a € 13,11.

Le utenze attive presso il Cimitero di Spotorno sono attualmente nr. 972

Il concessionario corrisponderà al Comune di Spotorno, con cadenza annuale posticipata il canone annuo forfettario offerto in sede di gara (canone offerto in rialzo sul canone posto a base di gara pari a € 5.000,00 (Iva esclusa), a prescindere dal numero di rinnovi e/o disdette.

Il valore stimato della concessione per un anno è pari a € 12.742,92 oltre IVA, come di seguito determinato:

totale utenze attive nr. 972 per € 13,11 (oltre IVA) = € 12.742,92

I costi di sicurezza quantificati per tutta la durata della concessione del servizio per un anno sono stimati in € 150,00 e garantiscono la sicurezza rispetto ai rischi di interferenza che possono verificarsi nei luoghi interessati. Gli stessi sono quantificati ai fini dell'affidamento ma non corrisposti alla ditta concessionaria in quanto ricompresi nell'incasso del fatturato presunto della stessa, relativamente allo svolgimento delle attività previste.

Il valore stimato complessivo della concessione è pari a € 63.714,60 oltre IVA.

Il Comune diverrà proprietario di tutti gli impianti realizzati incluse le migliorie apportate, gli adeguamenti tecnologici nonché l'estensione della rete e le lampade votive ed è evidente che ciò non può che essere visto favorevolmente alla luce del forte contributo che l'operazione che si andrà a compiere arrecherà in ordine agli obiettivi di contenimento della spesa pubblica, il cui rispetto è da sempre auspicato dal legislatore.